

(N. 1829)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TORRI, ANTONIAZZI, DI CORATO,
MONTALBANO, IANNONE, BIRARDI, VECCHI e MIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1986

Modifiche all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
relativo alla cadenza annuale nella rivalutazione della rendita
infortunistica e delle altre prestazioni previdenziali erogate
dall'INAIL

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende ripristinare la cadenza annuale nella rivalutazione della rendita infortunistica e delle altre prestazioni previdenziali erogate dall'INAIL.

L'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, (legge finanziaria 1986) pur riaffermando la rivalutazione annuale delle rendite, fissa in biennale la cadenza del decreto del Ministro del lavoro per la rideterminazione delle retribuzioni medie giornaliere e delle retribuzioni annue convenzionali, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite.

Ciò comporta una perdita secca e consistente per ogni invalidità del lavoro (290.000 lire all'anno per chi ha un grado di invalidità del 35 per cento, 430.000 per l'invalido al 45 per cento, 830.000 per l'invalido al 60 per cento, 1.250.000 per l'invalido all'80 per cento e 1.530.000 per l'invalido al 100 per cento).

Si colpiscono così, ingiustamente, proprio coloro che lavorando, per il progresso di tutti, hanno subito un danno, spesso grave, alla propria integrità fisica.

Il risarcimento che percepisce un lavoratore invalido — giova ricordarlo — non è un lusso, ma una doverosa contropartita, che lo Stato democratico deve riconoscere a chi ha dato parte di sé per il benessere di tutti.

Un comportamento non solo ingiusto ma contraddittorio. Infatti il Parlamento aveva votato all'unanimità la legge n. 251 del 1982, con la quale si stabiliva la rivalutazione della rendita non più ogni tre anni, ma ogni anno.

Recentemente, il Parlamento, modificando il testo originario dell'articolo 20 della legge finanziaria 1986, ha riaffermato il principio che le riliquidazioni delle rendite devono essere effettuate ogni anno. La non modifica invece del comma 3 del citato articolo

20 ha impedito, nel concreto, di dare attuazione alla volontà espressa dal Parlamento.

Raccogliendo le giuste istanze degli invalidi del lavoro, al fine di superare la situazione contraddittoria che si è determinata, che ostacola l'esplicarsi della volontà parlamentare, alla fine di febbraio 1986 venne presentato alla Camera dei deputati, prima in Commissione poi in Aula, un emendamento all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, di modifica dell'articolo 20 della legge finanziaria, per ripristinare la cadenza annuale nella rivalutazione delle rendite per gli invalidi del lavoro.

Di fronte alle dichiarazioni rese alla Camera dei deputati dal sottosegretario Boruso, di ripristinare entro il 1° luglio 1986, la rivalutazione annuale, è stato accolto l'invito di ritirare l'emendamento che, trasformato in un ordine del giorno, è stato fatto proprio dal Governo.

Con l'ordine del giorno il Governo si impegna a porre in essere entro il 1° luglio 1986 ogni necessaria iniziativa, anche legislativa, volta a ripristinare la cadenza annuale nella rivalutazione delle prestazioni erogate dall'INAIL, al verificarsi di una variazione delle retribuzioni medie annue non

inferiore al 5 per cento, ed inoltre a consentire che le somme depositate dall'INAIL presso la tesoreria unica a titolo infruttifero venissero trasferite in conto fruttifero con l'inserimento dell'Istituto nella tabella A di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

A tutt'oggi è da constatare che il Governo non ha intrapreso concrete iniziative per assolvere all'impegno assunto in Parlamento.

In presenza di una tale situazione, al fine di dare seguito alla volontà del Parlamento e risposta alle giuste esigenze sostenute dagli invalidi del lavoro, si presenta il seguente disegno di legge.

Quanto agli oneri finanziari non è in questo caso necessaria la copertura, in quanto il bilancio dell'INAIL per il 1986 è stato predisposto tenendo conto della rivalutazione annuale e pertanto presenta la necessaria disponibilità.

Per ciò che concerne gli anni futuri ed anche in considerazione della difficile situazione dell'INAIL, dell'onere dovrà tenersi conto in sede di revisione delle nuove tabelle dei premi assicurativi, che entreranno in vigore, come previsto, a far data dal 1° gennaio 1987.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. A decorrere dal 1° luglio 1985 la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento, intervenute nell'anno sulle retribuzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, si computano con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione delle singole retribuzioni ».

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) transita dalla tabella *B* alla tabella *A* di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 3.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1986, si provvede direttamente a carico del bilancio dell'INAIL e, per gli anni successivi, prevedendolo in sede di determinazione della nuova tariffa dei premi INAIL che entrerà in vigore dal 1° gennaio 1987.